

Legge regionale 7 aprile 1994, n. 16.

**Ambito di applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21 concernente la modifica della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6: «Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Ambito di applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21**

1. L'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21, di modifica dell'articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6, deve intendersi applicabile, per quanto concerne le modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio, anche alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 17 e di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56.

2. Gli oneri per l'anno corrente derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico al capitolo 10 del bilancio per l'esercizio 1994 che presenta sufficienti disponibilità, mentre a quelli per gli esercizi futuri, il cui ammontare sarà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio, si farà fronte con l'apposito stanziamento previsto al capitolo 10 del bilancio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 1994

Pupillo

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 13 gennaio 1994, dove ha acquisito il n. 372 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Falcier, Sartori, Varisco, Carollo, Tovo, Comencini, Cacciari e Ceccarelli;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione consiliare, in data 24 gennaio 1994;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 febbraio 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luciano Falcier, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 febbraio 1994, n. 1788;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 marzo 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 marzo 1994, n. 1385/22805 ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

- Dipartimento affari generali del Consiglio regionale.